



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Gara ad evidenza Europea

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2016

Criterio: minor prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

SERVIZIO DI SELEZIONE/PULIZIA DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DELLA SELEZIONE/PULIZIA PERIODO 1° LUGLIO 2026 – 30 GIUGNO 2028

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente n. 313 del 5.3.2026, così come rettificata con determinazione dirigenziale della medesima Area n. 332 del 9.3.2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare la gestione del servizio di cui all'oggetto.

Le previsioni contenute nel Capitolato allegato al presente disciplinare, incluse le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi, requisiti di qualità e analisi, autorizzazioni dell'impianto di destino, penalità di servizio, sicurezza sul lavoro e applicazione del CCNL di settore, sono formulate in coerenza con i principi e gli obiettivi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 7 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 92 del 19 aprile 2025, pur non ricadendo l'appalto tra quelli per i quali vige l'obbligo di applicazione dei CAM, quest'ultimo reperibile al seguente link:

[CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica](#)

Tali clausole perseguono finalità di trasparenza, sostenibilità ambientale, qualità del servizio e corretta gestione dei flussi, senza introdurre oneri ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la corretta esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del D. Lgs. 36/2023 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

La presente procedura, come previsto all'art. 2, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 5 (cinque), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del citato allegato.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BAC6CF8942

CPV: 90510000-5 (trattamento e smaltimento dei rifiuti)

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: <https://www.comune.sestosangiovanni.mi.it/>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il sig. Giuseppe Alota (g.alota@sestosg.net), Responsabile del Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il geom. Elga Trovato (e.trovato@sestosg.net), Esperto Tutela Ambientale del Servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

[Home - ARIA](#)

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

[ANAC: Registro comunicazioni adempimenti](#)

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- una busta telematica amministrativa.
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale;
3. Domanda di partecipazione 2026;
4. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
5. DGUERequest (formato xlm);
6. Patto di integrità;
7. Dichiarazione di equivalenza del CCNL;
8. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di Gara", al seguente link:

[Portale - Comune di Sesto San Giovanni](#)

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma SinTel" al seguente link:

[ARIA SpA](#)

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide e Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **7 aprile 2026** per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", nell'interfaccia "Dettaglio", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato. L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **10 aprile 2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla

presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di selezione/pulizia degli imballaggi in materiali misti – CER 15.01.06 – provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, e smaltimento degli scarti di selezione/pulizia. Per imballaggi in materiali misti si intendono gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e tetrapak, e le cassette in plastica non CONAI.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi pubblici (SLP) e costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse sottoposto alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si rimanda per maggiori specifiche relative all'oggetto dell'appalto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto (art. 7 e successivi).

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è strutturato come lotto unico non frazionabile, in quanto le prestazioni oggetto del servizio sono tra loro strettamente integrate sotto il profilo operativo, gestionale e organizzativo, e non risultano autonomamente separabili senza compromettere l'efficienza complessiva del servizio. La scelta è assunta ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

La gestione unitaria garantisce infatti un coordinamento omogeneo delle attività operative, evita duplicazioni organizzative e sovrapposizioni procedurali che deriverebbero dalla frammentazione del servizio, riduce significativamente i tempi e i costi relativi alle verifiche amministrative, tecniche e contabili nonché assicura una maggiore continuità nell'erogazione del servizio e semplifica la gestione di eventuali criticità, evitando interruzioni o disallineamenti operativi tra più affidatari.

In ogni caso, la scelta del lotto unico non limita la partecipazione del mercato: micro, piccole e medie imprese possono concorrere singolarmente, in forma associata, consorziata o mediante avvalimento, garantendo il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione e assicurando la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici.

5.3 IMPORTO

L'importo dell'appalto è definito dalla seguente tabella:

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Ton	€/Ton	Importo (€)
1	Selezione/pulizia imballaggi in materiali misti CER 15.01.06	90510000-5			
(a)	Quantità totale presunta di rifiuto (Ton) trattata nei 24 mesi		6.000		
(b)	Importo unitario a base di gara			€ 45,00	
(c)	Importo presunto complessivo (24 mesi) per il servizio 1)				€ 270.000,00
(d)	di cui costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023)				0,00
(e)	di cui costi complessivi della manodopera (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023) per il servizio				€ 54.000,00

Tabella n. 2

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Ton	€/Ton	Importo (€)
2	Smaltimento scarti della selezione/pulizia	90510000-5			
(f)	<i>Quantità totale presunta di rifiuto (Ton) trattata nei 24 mesi</i>		1.800		
(g)	Importo unitario a base di gara			€ 250,00	
(h)	<i>Importo presunto complessivo (24 mesi) per il servizio 2)</i>				€ 450.000,00
(d)	<i>di cui costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023)</i>				0,00
(i)	<i>di cui costi complessivi della manodopera (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023) per il servizio</i>				€ 45.000,00

I quantitativi di rifiuti da smaltire riportati nelle tabelle ai punti **(a)** e **(f)** sono presunti e calcolati sulla base della produzione degli ultimi anni, e non sono pertanto vincolanti.

L'importo presunto complessivo **(c + h)** di € 720.000,00 per l'intera durata dell'appalto, è al netto dell'IVA al 10% (pari a € 72.000,00)

I costi della sicurezza **(d)** da interferenza sono pari a zero.

L'importo unitario **posto a base di gara (€ 295,00)** per l'intera durata dell'appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge è costituito da:

- 45,00 €/ton per il servizio di selezione/pulizia degli imballaggi in materiali misti;
- 250,00 €/ton per il servizio di smaltimento scarti della selezione/pulizia.

L'importo presunto complessivo comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in € 99.000,00 per l'intero periodo dell'appalto **(e + i)**.

Il costo della manodopera rapportato agli importi unitari è pari a € 34,00 così suddivisi:

- € 9,00.
- € 25,00.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato dalla Stazione Appaltante, applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

- **K540 - CCNL Igiene Ambientale.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera unitamente ai costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (K540) non è automatica: tali contratti saranno efficaci solamente ove la Stazione Appaltante, a seguito di verifica documentale, accerti la piena equivalenza economico-normativa e la comparativa rappresentatività delle organizzazioni firmatarie, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Difatti, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato Allegato I.01, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (K540), l'operatore economico concorrente è tenuto ad allegare alla documentazione

amministrativa il file "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" unitamente alla documentazione probatoria.

Costi della manodopera

Si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, l'indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall'importo complessivo su cui calcolare il ribasso applicabile. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente nonché si pone a tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ma non altera la base ribassabile. Una diversa impostazione dell'offerta, ossia lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo ribassabile, la renderebbe, infatti, indeterminata, impedendo la comparazione competitiva.

La "non ribassabilità" della manodopera non incide sull'obbligo di applicare la percentuale di ribasso all'intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell'operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare l'efficiente organizzazione aziendale.

Infatti, resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante potrà dare luogo, nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati, alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala giacché l'onere istruttorio della stazione appaltante per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori medi indicati dalla stazione appaltante.

6. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

6.1 DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente dal 1.7.2026 al 30.6.2028.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Trovano applicazione le penali di cui all'art. 18 del capitolato dovute per il ritardato adempimento. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

6.2 REVISIONE DEI PREZZI

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Secondo quanto disposto all'art. 26 del Capitolato, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'eventuale revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici di cui alla Tabella D3 dell'allegato II bis al D. Lgs. 36/2023 – relativi al CPV di maggior dettaglio 90513000-6 - con relativi pesi percentuali adottati per la ponderazione:

Tabella n. 3

Indici rilevanti	Ponderazione (%)
Prezzi al Consumo (PC) – <i>Indice generale senza tabacchi;</i>	90%
Indici di Retribuzione (IR) – <i>Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali.</i>	10%

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) sulle prestazioni da eseguire, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_1 - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice medio ponderato dell'anno base (anno di aggiudicazione o stipula del contratto);

I₁ = indice medio ponderato dell'anno di riferimento per la revisione.

L'indice base **I₀** rimane invariato per l'intera durata del contratto e costituisce il riferimento unico per tutti gli anni di applicazione della revisione. Pertanto, ogni anno viene confrontato l'indice dell'anno di revisione **I₁**, **I₂** con l'indice dell'anno di aggiudicazione/stipula **I₀**

L'indice medio ponderato dell'anno di riferimento (**I**) sarà determinato come segue:

$$I = (IPC * 0,9) + (IIR * 0,1)$$

Gli indici saranno rilevati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito www.istat.it, nella sezione dedicata agli Indici dei Prezzi al consumo (IPC) e degli Indici di Retribuzione (IIR), secondo le voci corrispondenti alla classificazione riportata nella Tabella D.3 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della revisione dei prezzi, gli indici IPC e IIR utilizzati sono quelli relativi all'anno precedente rispetto a quello di applicazione della revisione, come pubblicati da ISTAT.

Non trova applicazione alcun meccanismo aggiuntivo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto ad un indice inflattivo di cui all'art. 60, comma 2-bis, del D. Lgs. 36/2023.

Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali di cui all'art. 9 del D. Lgs. 36/2023.

6.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante potrà modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

a) Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto ai prezzi, patti e condizioni originariamente previsti. In tal caso l'impresa non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

b) In casi eccezionali, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 864.000,00 al netto di IVA al 10% e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tabella n. 3

Opzioni previste	Importi (€)
Importo presunto complessivo	720.000,00
Importo quinto d'obbligo (art. 120, comma 9)	144.000,00
Valore globale dell'appalto (art. 14 comma 4)	864.000,00

Importo IVA al 10% del quinto d'obbligo è pari a € 14.400,00.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene opportuno adottare il criterio del minor prezzo a favore della migliore offerta mediante ribasso unico percentuale sulla somma degli importi unitati posti a base di gara (€ 295,00) per l'affidamento del presente servizio, in quanto:

- l'insieme dei servizi oggetto dell'appalto presentano significative caratteristiche tecniche standardizzate, con modalità operative consolidate e ben definite dalla normativa tecnica e

- regolamentare di settore;
- i requisiti richiesti ai concorrenti garantiscono un livello sufficiente di qualità, tale da rendere il prezzo l'unico elemento discriminante tra le offerte;
- l'utilizzo del criterio del minor prezzo consente una maggiore semplificazione procedurale, una riduzione dei tempi di gara e una maggiore trasparenza nella valutazione delle offerte, in linea con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Considerato che le prestazioni di selezione/pulizia del rifiuto CER 15.01.06 e di smaltimento degli scarti della selezione costituiscono fasi inscindibili del medesimo processo di trattamento, afferiscono allo stesso CPV e concorrono unitariamente alla completa ed esatta esecuzione dell'appalto, si ritiene coerente e proporzionato applicare un ribasso percentuale unico e uniforme a entrambe le voci di servizio, nel rispetto dell'unitarietà dell'oggetto contrattuale e dei principi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

Trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria secondo le soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, **non** trova applicazione l'art. 54, comma 1, del medesimo decreto in materia di esclusione automatica delle offerte.

Pertanto, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà a valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta risultata migliore, qualora questa risulti anormalmente bassa, secondo le modalità previste dall'art. 28 del presente disciplinare di gara. L'aggiudicazione sarà proposta all'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il ribasso percentuale maggiore, purché la stessa risulti congrua all'esito dell'eventuale verifica di anomalia.

In caso di parità di ribasso offerto dai concorrenti risultati primi nella graduatoria, la stazione appaltante, per l'individuazione dell'operatore economico a cui proporre aggiudicazione, provvederà a adottare i seguenti parametri di selezione nell'ordine in cui sono di seguito esplicitati:

1) applicazione di quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D. Lgs. 36/2023, verrà esperita e condotta mediante la Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa termini di ribasso percentuale il cui valore andrà ad aggiungersi a quello già indicato nella prima offerta.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare quello della presente procedura. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.

2) In caso di ulteriore parità al termine della procedura di rilancio dell'offerta economica di cui al punto 1), prevarrà l'impianto più vicino alla sede comunale e quindi quella che ha un impatto ambientale inferiore.

La distanza, espressa in km tra sede del Comune e impianto di destinazione, sarà determinata mediante l'utilizzo del programma del sito <https://tuttocitta.it/percorso> indicando quale luogo di partenza la Sede Comunale di Piazza della Resistenza n. 20 e quale luogo di destinazione l'indirizzo completo dell'impianto indicato. Per la verifica verranno inseriti entrambi i seguenti parametri:

- percorso stradale più veloce (**non** in linea d'aria);
- auto.

3) Qualora dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà al sorteggio dell'offerta aggiudicataria in seduta pubblica in videoconferenza, con modalità che saranno successivamente individuate e comunicate.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano "rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara":

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma

individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura:

1. gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
2. gli operatori economici che non sono in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure che non hanno presentato domanda di iscrizione al già menzionato elenco.
3. Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

10.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 l'operatore economico concorrente, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(b) L'operatore economico concorrente deve, alternativamente:

- possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);
- aver presentato domanda di iscrizione al già menzionato elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

NB: in caso di avvalimento per il requisito di capacità tecnico organizzativa (avvalimento operativo), la società Ausiliaria dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ausiliario ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al già menzionato elenco.

La comprova dell'iscrizione o della domanda sarà effettuata dalla stazione appaltante tramite verifica sugli elenchi messi a disposizione dalla Prefettura competente. La mancata iscrizione o domanda comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

(c) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(d) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, **tutti** gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 o se ad essi non sono soggetti;

Per quanto attiene alla quota di occupazione giovanile e di genere relativa alle nuove assunzioni, allo scopo di evitare una procedura ad esito infruttuoso a causa di requisiti troppo onerosi in relazione alla natura del servizio, questa stazione appaltante ritiene di poter ragionevolmente ricorrere all'applicazione delle deroghe previste all'art. 1, comma 7, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023 in quanto:

- Il servizio richiede competenze tecniche specifiche (es. conduzione impianti, gestione flussi rifiuti, amministrazione normativa ambientale) per le quali il mercato del lavoro presenta una disponibilità limitata di profili femminili e giovanili, rendendo complesso il rispetto di quote obbligatorie senza compromettere la qualità del servizio;
- l'appalto riguarda un servizio con modalità operative rigidamente definite da norme tecniche e regolamentari. Gli operatori economici dispongono già di personale qualificato e formato, e l'inserimento di nuove risorse solo per rispettare le quote non sarebbe funzionale né proporzionato alla natura del servizio;
- nonostante la durata quinquennale, il numero di addetti necessari è sostanzialmente stabile e già presente nell'organico degli operatori. Non si prevede un aumento strutturale del personale, ma solo eventuali sostituzioni fisiologiche, insufficienti per garantire l'efficacia delle quote;
- l'imposizione di obblighi occupazionali rigidi potrebbe escludere operatori qualificati che non possono garantire nuove assunzioni, riducendo la platea dei concorrenti e compromettendo i principi di economicità ed efficienza.

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

10.3 REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(e) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Quanto all'indicazione delle attività pertinenti, l'oggetto dell'appalto riguarda la selezione/pulizia degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06) e smaltimento degli scarti della selezione/pulizia. Pertanto, la pertinenza va intesa in senso funzionale; non è richiesta identità puntuale con ogni lavorazione prevista, ma coerenza con l'ambito delle attività richieste dalla presente procedura.

(f) dichiarare di possedere autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per impianto di proprietà per il trattamento dei rifiuti oggetto del presente appalto - **CER 15.01.06** (imballaggi in materiali misti). Tale impianto deve essere tecnicamente idoneo a eseguire le attività richieste dai consorzi di filiera, garantendo la resa, la qualità e la separazione dei flussi conformemente agli standard Corepla/CONAI previsti dal Capitolato.

In alternativa, in caso di indisponibilità di un impianto di proprietà, il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi a rendere disponibile, prima della stipula del contratto ovvero della consegna in caso di avvio anticipato, un impianto di proprietà di terzi già autorizzato per il CER sopra indicato oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato, in caso di ricorso a impianto sostitutivo, questo dovrà essere un CSS Corepla dotato di contratto "multi-comparto" Corepla/Coripet/Conip.

In ogni caso, per un:

- impianto ubicato ad una distanza **superiore a 100 km** dalla sede comunale di Sesto San Giovanni,

ovvero, in caso di

- conferimento temporaneo ad impianto diverso da quello indicato nell'offerta (indisponibile per qualsivoglia motivo o causa) ubicato ad una distanza **superiore a 100 km** dalla sede comunale di Sesto San Giovanni,

i costi aggiuntivi di trasporto per la distanza eccedente i 100 km, **calcolata sui percorsi sia di andata che di ritorno**, saranno totalmente a carico dell'aggiudicatario e gli saranno direttamente fatturati dal Comune. L'aggiudicatario pertanto provvederà a liquidarne i relativi importi direttamente al Comune, al costo unitario di **€ 0,22*ton*km + IVA 22% di legge**.

Ai fini del calcolo della distanza eccedente i 100 km, la Stazione appaltante utilizza Google Maps (funzione Indicazioni stradali, modalità auto), selezionando il percorso di minor tempo tra la sede comunale di Sesto San Giovanni e l'impianto di conferimento, sia per l'andata che per il ritorno. La distanza in km risultante dal percorso selezionato costituisce base di calcolo dei corrispettivi extra.

NB: Il requisito di cui alla lettera **(f)** non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Tale autorizzazione è infatti un titolo abilitativo personale e non trasferibile, strettamente legato al gestore e all'impianto specifico, che non può essere prestato tramite avvalimento.

È tuttavia ammessa una diversa modalità di dimostrazione della capacità in fase esecutiva fondata sulla disponibilità del sito di destino dei rifiuti e non sul prestito del titolo soggettivo dell'operatore. Esso, quindi, potrà avere la disponibilità di un impianto di terzi, già autorizzato ai sensi dell'art. 208, mediante contratto vincolante di disponibilità per tutta la durata dell'appalto, corredato da copia dell'autorizzazione.

Per la comprova:

- del requisito **(e)**, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
- del requisito **(f)**, la Stazione Appaltante acquisisce il documento messo a disposizione dall'operatore economico nel FVOE o sulla Piattaforma.

10.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(g) possedere un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (migliori tre anni tra marzo 2021 e marzo 2026) non inferiore ad **€ 1.080.000,00**.

Tale requisito è richiesto per la necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa per le società di capitali;
- il Modello Unico o la Dichiarazione IVA per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

10.5 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(h) aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quelli oggetto della presente procedura nei confronti di enti Pubblici e/o privati per un quantitativo complessivo di rifiuti trattati non inferiore a **tonnellate 9.000**.

Per "almeno 1 (uno) contratto" si intende l'esecuzione di un singolo contratto per un quantitativo di rifiuti trattati pari a 9.000 ton, ovvero di più contratti analoghi che, cumulati, raggiungano tale importo. Il requisito è fissato in misura proporzionata alla complessità del servizio, al fine di garantire che l'operatore abbia esperienza consolidata nella gestione di volumi analoghi di rifiuti.

Per servizi analoghi si intende l'aver svolto, nel periodo di riferimento e per i quantitativi indicati, attività di selezione/pulizia degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06) e smaltimento degli scarti della selezione/pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato,
- con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i

raggruppamenti.

Requisiti generali

Tali requisiti dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(e)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/ consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **(f)** deve essere posseduto dall'operatore economico che, nell'ambito di un raggruppamento, o aderenti a contratto di rete, o a consorzio ordinario o GEIE, svolgerà tali attività.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui ai punti **(g)** e **(h)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui alla lettera f), e i soggetti aggregati di cui alla lettera h) del medesimo articolo, le quote di partecipazione e di esecuzione possono essere liberamente stabilite, purché compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici.

I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modificarle previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la coerenza con i requisiti di qualificazione e con l'offerta tecnica presentata.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia sostituito o estromesso un componente privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. lgs. 36/2023, la stazione appaltante valuterà le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo decreto, al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del citato decreto i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate concorrono; i consorzi stabili di cui al comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Quando la consorziata esecutrice designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. lgs. 36/2023:

- I requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 devono essere posseduti **sia** dal consorzio, **sia** dalle consorziate esecutrici, **nonché** da quelle che prestano i requisiti.
- I consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio nei confronti della stazione appaltante.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(e)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici o che prestano i requisiti.

Il requisito di cui al punto **(f)** deve essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata esecutrice di tale attività.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), e dell'Allegato II.12 del D. lgs. 36/2023:

a) I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) utilizzano i requisiti propri, potendo valorizzare, nel novero di questi, anche i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

b) Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio, anche se formalmente posseduti dalle singole consorziate.

Resta quindi operante il "*cumulo alla rinfusa*" dei requisiti di cui ai punti **(g)** e **(h)**.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), i requisiti speciali di qualificazione (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) devono essere dimostrati unicamente dal consorzio, quale unico soggetto concorrente e contraente.

Le consorziate indicate come esecutrici o che prestano requisiti devono dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione.

11. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento operativo – cioè riferibile al requisito di capacità tecnico professionale - le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale - requisiti da **(a)** a **(f)**.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:
- Domanda di partecipazione.
- Domanda di partecipazione – Ausiliaria.
- DGUE.
- Patto di integrità.
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

12. REQUISITI DI ESECUZIONE

1) L'operatore economico a cui verrà proposta aggiudicazione dovrà fornire:

- autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 presso il quale si intendono conferire i rifiuti di cui al **CER 15.01.06**;
- documento sottoscritto dalla società proprietaria dell'impianto comprovante la disponibilità dello stesso alle attività oggetto del presente appalto.

Tale requisito dovrà essere soddisfatto prima della stipulazione del contratto di cui all'art. 18, comma 1, D. Lgs. 36/2023 o, in caso di consegna anticipata, prima della medesima, **pena la revoca** dell'aggiudicazione.

2) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

3) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

4) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

13 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché per esigenze di rafforzamento del controllo sulle attività nei luoghi di esecuzione, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di garanzia della tracciabilità dei rifiuti e, ove occorra, di prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali, sono da eseguire direttamente dall'aggiudicatario le seguenti prestazioni, come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto:

1. Gestione delle operazioni di selezione e pulizia del rifiuto CER 15 01 06, incluse la separazione dei flussi (plastica, acciaio, alluminio, poliaccoppiati, cassette ortofrutta non CONAI), il rispetto delle fasce qualitative richieste da Corepla, Ricrea, Cial, Comieco e la gestione delle giacenze e predisposizione dei materiali per il conferimento ai consorzi (art. 7).
2. Esecuzione delle analisi e controlli sui conferimenti, comprese la partecipazione alle analisi Corepla, le comunicazioni al Comune e l'effettuazione delle eventuali analisi integrative a carico dell'appaltatore (art. 7).
3. Gestione degli scarti di selezione che comprendono il calcolo degli scarti sulla base della frazione estranea Corepla, lo stoccaggio e caricamento e lo smaltimento presso impianto autorizzato (art. 7).
4. Gestione dei registri e della documentazione obbligatoria, comprese la compilazione dei FIR/DDT in ingresso e uscita, la trasmissione copia dei FIR al Comune entro 3 giorni e la predisposizione dei prospetti mensili dei conferimenti (art. 11 e art. 13).
5. Gestione delle comunicazioni operative con la Stazione appaltante e con il gestore del servizio di igiene urbana, incluse la segnalazione immediata di irregolarità, non conformità e

- difformità dei rifiuti e la collaborazione nelle verifiche e nelle ispezioni (art. 8 e art. 25).
6. Garanzia di continuità del servizio, incluse l'obbligo di assicurare la ricezione e selezione dei rifiuti senza sospensioni, la gestione dei fermi impianto e attivazione delle procedure per l'eventuale impianto sostitutivo (art. 15) e il rispetto degli orari di apertura e dei tempi massimi di conferimento (45 minuti) (art. 6).
 7. Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro la redazione e applicazione delle procedure di accesso all'impianto e la fornitura e aggiornamento del DVR e delle procedure di sicurezza
 - o formazione del personale, DPI, nomina delle figure aziendali (RSPP, RLS) (art. 9).
 8. Onere diretto della titolarità e gestione dell'impianto, incluse la disponibilità e mantenimento delle autorizzazioni ex artt. 208 e 216 D.Lgs. 152/2006 e il rispetto delle prescrizioni autorizzative e comunicazione immediata di sospensioni o limitazioni (art. 8 e art. 15).
 9. Fatturazione, rendicontazione e rapporti amministrativi, comprese la predisposizione delle fatture mensili con i prospetti di dettaglio, il corretto utilizzo del sistema di interscambio e il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 e art. 14).

Nel caso di sub-contratti, non qualificabili come subappalto limitati esclusivamente alla necessità di conferire a diverso impianto per le motivazioni di cui all'art. 15 del Capitolato, l'affidatario deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato, come previsto dall'art. 17 del Capitolato.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, pari al **2%** dell'importo presunto del servizio, e precisamente di importo pari a **€ 14.400,00** salvo le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPa, accedendo al sito istituzionale: [Benvenuto](#)
Occorrerà quindi selezionare "pagamenti spontanei" e successivamente "deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto". Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:
[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria deve essere:

- verificabile telematicamente presso l'emittente.

ovvero

- gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

La mancata indicazione delle modalità di verifica della garanzia è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la

presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. se del caso, l'espressa relativa indicazione di gestione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE.

L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se **tutti** i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se **sia** il Consorzio **sia** la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente:

- che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

ovvero

- che sia verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda una o più delle seguenti certificazioni o marchi in corso di validità tra quelle previste dall'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023:

- Uni En Iso 9001;
- Uni En Iso 14001;
- Uni Iso 45001;

- SA 8000;
- Uni/Pdr 125;
- Ecolabel;
- Emas;
- Uni Iso 37001;
- Uni En Iso 14064-1.

Ulteriori certificazioni, ancorché previste nel citato allegato II.13, **non** saranno considerate ai fini della riduzione del 20%.

NB: le riduzioni di cui alle lettere **a)** e **b)** non sono cumulabili tra loro.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione di cui al punto **d)** si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se **uno** dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio **o** una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia con importo inferiore a quello dovuto.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

Non previsto

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente link:

[Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo è effettuata mediante l'allegazione alla documentazione amministrativa della ricevuta di transazione rilasciata da PagoPA o da documento equipollente

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile** e l'operatore **escluso** dalla gara.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

17. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 16 aprile 2026

La Piattaforma SinTel **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- "Busta telematica amministrativa";
- "Busta telematica economica".

L'operatore economico può inserire una sola offerta valida. Ha tuttavia facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda;
- **è sanabile** il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza;
- **è sanabile** la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo Internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale e/o della comprova di invio a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **è sanabile** la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta economica;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi è causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indicare la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione.
- eDGuERequest.
- Imposta di bollo.
- Garanzia provvisoria.
- Attestazione SOA
- Contributo ANAC.
- Patto di integrità.
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**
- Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi **[Eventuale]**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un **alert** all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere non

gli step successivi.

Qualora un operatore economico selezioni una modalità per cui esiste già una busta telematica amministrativa, la precedente entrerà nello stato "sostituita".

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invio offerta" della Piattaforma è l'unica modalità consentita per l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di **non** inviare documenti al di fuori di tale modalità.

21.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione 2026" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedere paragrafo 21.3 del disciplinare).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione

appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 10 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUErequest)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 21.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico.
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_2026_MULTIMATERIALE2.xml" allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il file (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al link di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un DGUEResponse, l'operatore economico potrà effettuare l'upload del DGUERequest allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP al presente link:

[Homepage | Acquisti in rete](#)

Il servizio è utilizzabile a seguito di login. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUERequest l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti link:

[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il DGUEResponse, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUERequest messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di marche da bollo da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni secondo le modalità indicate al paragrafo 14.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

21.5 [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano le riduzioni dell'importo della cauzione.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

21.6 Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Si veda quanto indicato al paragrafo 16.

21.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

21.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto.
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT.
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

21.9 [Eventuale] Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL

Dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL qualora l'operatore economico concorrente adotti un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e da quelli indicati come equivalenti ex art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023.

21.10 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 11.

21.11 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale], in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito; (o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi **[indicare quali]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

c) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

ci) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[indicare**

data] da **[indicare soggetto]**;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

1. che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data **[indicare data]** da parte di **[indicare soggetto]**;
2. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

22. STEP 2 – BUSTA TELEMATICA TECNICA

Non prevista

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla piattaforma Sintel, i seguenti campi economici:

1. nel campo "Offerta economica" il concorrente inserisce il ribasso unico percentuale sull'importo unitario complessivo (**€ 295,00**) posto a base di gara con un massimo di cinque cifre decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale. Il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato agli importi unitari dei servizi indicati al paragrafo 5.3 del presente disciplinare;
2. nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico;
4. nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante (**€ 0,00**).

Sono **inammissibili** le offerte economiche pari o in aumento rispetto all'importo unitario complessivo a base di gara.

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 22.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immutabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni

con gli operatori economici concorrenti.

27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità della stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche ammesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 6 del presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione della migliore offerta per la formulazione della graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024_allegati.pdf](#)
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le

stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

30.1 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

30.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale comprensivo di oneri della sicurezza da interferenza. L'importo del 10%, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del citato decreto.

Contestualmente alla consegna della garanzia definitiva, la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario presentata in sede di offerta è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Qualora si renda necessaria l'attivazione della proroga tecnica, come prevista al paragrafo 7.3 del presente disciplinare, la stazione appaltante richiederà l'adeguamento proporzionale dell'importo della cauzione definitiva rispetto al valore stimato della proroga, da effettuarsi prima dell'avvio della stessa.

30.3 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2024.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del citato decreto, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

34. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore

economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

35. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei

documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpdpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 12.3.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
sig. Giuseppe Alota
[Firmato digitalmente]